

**COMUNE DI ALES**  
**Provincia di Oristano**



**COMUNU DE ABAS**  
**Provintzia de Aristanis**

Corso Cattedrale, 53 - 09091 Ales - tel. 0783 91131- fax 0783 911336 - pec [protocollo.ales@legalmail.it](mailto:protocollo.ales@legalmail.it)  
Cursu de sa Cattedrali, 53 - 09091 Abas tel. 0783 91131 – fax 0783 911336 - C.F./P. I.V.A. 00072510951

**BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3000 ABITANTI - “Art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento” – Annualità 2023**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", con la quale la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha stabilito di ripartire il finanziamento complessivo di euro 45 milioni fra i piccoli Comuni della Sardegna per l'acquisto e la ristrutturazione di prime case e stabilisce gli indirizzi operativi ai comuni per l'individuazione dei beneficiari;

### **VISTE:**

- la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 1236 del 12/07/2022 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Ales è assegnato un contributo complessivo di € 146.637,50 ripartito secondo le seguenti annualità:
  - anno 2022: € 48.879,16;
  - anno 2023: € 48.879,16;
  - anno 2024: € 48.879,16.
- la Deliberazione della G.R. n. 19/48 del 01/06/2023 con la quale vengono ripartiti ulteriori stanziamenti previsti dalla L.R. 21/02/2023 n. 1;
- la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 1496 del 12/06/2023 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Ales è assegnato un contributo integrativo complessivo di € 81.465,27 ripartito secondo le seguenti annualità:
  - anno 2023: € 32.586,11;
  - anno 2025: € 48.879,16.
- la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 1565 del 20/06/2023 con cui si disponeva la liquidazione e si autorizzava il pagamento a favore del Comune di Ales di € 48.879,16 relativa all'annualità 2023;
- la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 1644 del 26/06/2023 con cui si disponeva la liquidazione e si autorizzava il pagamento a favore del Comune di Ales di € 32.586,11 relativa all'annualità 2023.

**VISTA** la Deliberazione della GC n. 77 del 26.10.2022 con la quale tra l'altro si stabilisce di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Vigilanza la predisposizione del bando, per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Vigilanza n. 216 R.G. 581 del 25.10.2023 con la quale è stato approvato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000, all'interno del centro abitato del Comune di Ales per l'anno 2023, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022, e il modello di domanda, predisposti dal Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Vigilanza e allegati alla stessa determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

## **RENDE NOTO**

### **Art. 1 – Oggetto del bando e termini per la presentazione delle domande**

Con decorrenza dal 26.10.2023 e fino al giorno 24.11.2023 sono aperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate a concorrere all'assegnazione dei contributi a fondo perduto, di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, per coloro i quali sono interessati ad acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

### **Art. 2 – Dotazione finanziaria**

Le risorse stanziare per tale iniziativa ammontano a complessivi € 85.344,43 per l'annualità 2023 a valere sul bilancio Comunale, finanziato da stanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, come da Determinazioni del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 1236 del 12/07/2022 e n. 1496 del 12/06/2023.

### **Art. 3 – Beneficiari**

L'Amministrazione Comunale finanzia con le risorse, di cui al precedente articolo 2 "Dotazione finanziaria", le istanze che rispettano le seguenti condizioni:

- coloro i quali sono interessati ad acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.
- il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
- il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna.

- Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
- al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.
- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia all'atto del trasferimento di residenza e/o al termine di lavori;

#### Art. 4 – Criteri di valutazione

Le domande saranno valutate secondo gli indicatori e i parametri di seguito specificati:

INDICATORE	PUNTEGGIO
Coloro i quali trasferiscono la propria residenza da un altro Comune	10
Coloro i quali acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili <sup>(1)</sup>	10
Coloro i quali hanno un nucleo familiare numeroso <sup>(2)</sup>	fino a due componenti: 1
	fino a tre componenti: 3
	fino a quattro componenti: 5
	cinque e oltre componenti: 10

Coloro i quali eseguono lavori di ristrutturazione nel centro di antica e prima formazione del Comune di Ales	5
Giovani coppie <sup>(3)</sup>	10
Coloro i quali versano in condizione di debolezza sociale o economica <sup>(4)</sup>	5

*(1) È necessario allegare la dichiarazione certificata di inagibilità dell'immobile;*

*(2) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata tramite data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.*

*Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.*

*Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine).*

*Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.*

*(3) Si considerano giovani coppie i fidanzati che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia).*

*(4) Si intendono condizioni di debolezza sociale ed economica chi possiede un reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a € 5.000,00.*

*Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, nonché i redditi esenti ai fini IRPEF:*

- 1) Pensioni di invalidità civile, indennità di frequenza minori, cecità, sordomutismo;*
- 2) Indennità di accompagnamento;*
- 3) Pensione sociale o assegno sociale;*
- 4) Rendita INAIL;*
- 5) Pensione di guerra o reversibilità di guerra;*
- 6) Borse di studio universitarie;*
- 7) L.R. n. 20/1997 – "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna;*

8) L.R. n. 27/1983 – “Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni e neoplasie maligne L.R. n. 9/2004”;

9) L.R. n. 11/1985 – “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”;

10) L. n. 448/1998 - Assegno di Maternità e nucleo familiare con tre figli minori;

11) Sussidio baliatico;

12) L. n. 431/98 canoni locazione

13) Altre entrate a qualsiasi titolo percepite.

*Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (abbattimenti previsti dall'art. 21 della L. 457/78)*

**A parità di punteggio prevarrà la minore età del richiedente.**

#### **Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda**

Le domande di contributo, pena la non ammissibilità, dovranno essere compilate sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune (Allegato A), compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente con allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 24.11.2023, secondo le seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune sito in Corso cattedrale n. 53 – 09091 Ales (OR);
- via pec al seguente indirizzo: protocollo.ales@legalmail.it.

Sul plico dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: “*BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3000 ABITANTI - “Art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento” – Annualità 2023*”.

#### **Art. 6 – Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria**

La fase di istruttoria delle domande pervenute, verrà gestita dal Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Vigilanza, che provvederà:

- a valutare l'ammissibilità formale delle domande pervenute, definendone il relativo elenco;
- a formulare la graduatoria delle domande, in funzione del punteggio derivante dalla applicazione dei criteri indicati al precedente articolo 4 “Criteri di valutazione”;

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate al precedente articolo 5 “Modalità e termini di presentazione della domanda”.

Il Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Vigilanza, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate, provvederà, all'approvazione della graduatoria provvisoria e alla pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente.

Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi il Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Vigilanza approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.

#### **Art. 7 – Stipula convenzione e modalità di erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo concesso verrà disposta a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva mediante apposito e successivo atto da parte del Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva, in competente bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente. Le risorse verranno erogate successivamente alla presentazione di idonea rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario per l'intervento e/o l'acquisto.

La rendicontazione dell'intervento deve essere presentata entro un periodo massimo di 3 mesi dalla conclusione dell'intervento. La rendicontazione assume forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà contenere:

- 1) attestazione di conferma del mantenimento dei requisiti necessari;
- 2) attestazione che il beneficiario intestatario dell'immobile e delle relative pertinenze ha acquisito la residenza e la dimora abituale nell'immobile oggetto di acquisto e/o recupero, con inserimento della relativa data;
- 3) attestazione che l'immobile è adibito a uso residenziale;
- 4) il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario;
- 5) nel caso di recupero:
  - a) l'importo delle spese sostenute, allegando le fatture che concorrono al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori e copia del bonifico effettuato per il pagamento della fattura (non si accettano bonifici per detrazioni fiscali);
  - b) dichiarazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull'immobile e sulle eventuali pertinenze per il quale si richiede il contributo;
  - c) dichiarazione che per gli interventi proposti a contributo il beneficiario non ha richiesto agevolazione di cui a leggi che ne prevedano espressamente la non cumulabilità;
  - d) la data di conclusione dei lavori di recupero;
  - e) almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni.
- 6) nel caso di acquisto:
  - a) la data di sottoscrizione dell'atto di compravendita dell'immobile ed eventuali pertinenze, con indicazione degli estremi,
  - b) l'importo delle spese sostenute, la modalità e gli estremi del pagamento.

È data facoltà al beneficiario di richiedere l'anticipazione del contributo erogabile al rogito, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria a garanzia, a carico del richiedente.

#### **Art. 8 – Decadenza e revoca del contributo**

Il Comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale
- il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- la mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- la rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dal bando;
- qualora il beneficiario alieni o affitti l'immobile oggetto di contributo nei primi 5 anni dall'erogazione del contributo;
- qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

### **Art. 9 – Controllo e monitoraggio**

Il Comune potrà provvedere a verificare la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della documentazione presentata e l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese; potrà inoltre essere effettuato il controllo periodico sulla effettiva residenza nel comune al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati o nell'effettuazione dei lavori, il Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva provvederà alla revoca del contributo e al recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, fatte salve le ulteriori conseguenze penali; disponendo successivamente l'assegnazione del contributo revocato ad altro soggetto utilmente classificato nella graduatoria.

### **Art. 10 – Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva Ing. Simone Ardu contattabile nei giorni martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, telefono 0783/911346 – pec: protocollo.ales@legalmail.it.

### **Art. 11 – Disposizioni finali**

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Il Comune di Ales si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente atto.

Ales, li 25.10.2023

**Il Responsabile dell'Area Tecnica/Manutentiva e Vigilanza**

Ing. Simone Ardu

firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa